

## REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Il Consiglio d'istituto, istituito ai sensi del D.P.R. 31/5/1974 n. 416 - titolo I art. I allo scopo di realizzare la necessaria ed opportuna interazione tra la comunità scolastica e la comunità sociale e civile, adotta il presente regolamento:

<b>Art. 1</b> Composizione e sede del Consiglio d'istituto	I membri del Consiglio d'istituto sono nominati con decreto del dirigente scolastico. Il consiglio è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le sue componenti abbiano espresso la propria rappresentanza. In caso di assenza temporanea o d'impedimento del dirigente scolastico, la sostituzione avviene con uno dei docenti scelto dal dirigente stesso tra i suoi collaboratori. Il Consiglio ha sede nei locali della Scuola dove tiene le riunioni.
<b>Art. 2</b> Elezioni del Presidente e del Vicepresidente.	Il Presidente è eletto secondo le modalità dell'art. 5 del D.P.R. n. 416. Il Vicepresidente è eletto tra i rappresentanti dei genitori degli alunni con le stesse modalità previste per la votazione del Presidente.
<b>Art. 3</b> Attribuzioni del Presidente.	Il Presidente assicura il regolare funzionamento del Consiglio e svolge tutte le necessarie iniziative per garantire una gestione democratica della Scuola e la piena realizzazione dei compiti del Consiglio. In particolare: a) presiede le sedute del Consiglio b) provvede alle convocazioni ordinarie del Consiglio e a quelle urgenti, ne presiede le riunioni ed adotta tutti i necessari provvedimenti per il regolare svolgimento dei lavori; c) esamina le proposte della Giunta, quelle dei membri del Consiglio e degli altri organi della Scuola che hanno attinenza al Consiglio d'istituto; d) prende contatto, previa deliberazione del Consiglio, coi Presidenti degli altri Istituti, di cui all'art. 6 del D.P.R. 416, con gli Enti Locali e con le organizzazioni democratiche operanti nel territorio (quartiere, sindacati, etc.); e) ha facoltà di interrompere l'oratore per un richiamo al regolamento; f) rispetta il regolamento alla pari degli altri membri del Consiglio.
<b>Art. 4</b> Prerogative del Presidente.	Il Presidente del Consiglio d'istituto ha diritto di libero accesso negli uffici della Scuola durante il normale orario di servizio ed ha diritto di ottenere tutte le informazioni concernenti le materie di competenza del Consiglio, nonché la relativa documentazione. Può disporre dei servizi di segreteria per quanto concerne gli atti del Consiglio d'istituto.
<b>Art. 5</b> Attribuzioni del Vicepresidente.	Il Vicepresidente sostituisce nelle sue funzioni e con le stesse prerogative il Presidente in caso di assenza o d'impedimento. In caso di contemporanea assenza del Presidente e del Vicepresidente assume pro tempore la funzione di Vicepresidente il genitore più anziano presente.
<b>Art. 6</b> Funzioni del Segretario del Consiglio.	Le funzioni di Segretario del Consiglio sono affidate dal Presidente a turno ad un membro del Consiglio stesso. Il Segretario ha il compito di redigere il processo verbale dei lavori del Consiglio secondo le modalità di cui all'art. 7 del presente regolamento e di sottoscrivere, unitamente al Presidente, gli atti e le deliberazioni del Consiglio d'istituto oltre al processo verbale.
<b>Art. 7</b> Processo verbale e pubblicazione degli atti.	Di ogni seduta, a cura del Segretario, è redatto un processo verbale che deve contenere l'oggetto della discussione, i nomi di coloro che hanno preso parte al dibattito e in sintesi le tesi sostenute, nonché l'esito delle eventuali votazioni e approvazioni. Il processo verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario e deve essere depositato in segreteria prima della seduta successiva. Per la stesura del verbale si propone il seguente ordine: - data e orario della seduta; - ordine del giorno; - nome di eventuali assenti; - eventuali mozioni sui vari punti all'ordine del giorno verbalizzate nell'esatta formulazione con la quale vengono sottoposte a votazione; esito delle votazioni con l'indicazione di unanimità o maggioranza. In quest'ultimo caso dovrà essere indicato il numero dei voti favorevoli e quello dei voti contrari; - eventuali dichiarazioni di voto; - i singoli interventi possono essere messi a verbale dietro specifica richiesta dell'interessato. Gli atti conclusivi e le deliberazioni sono pubblicati in apposito albo della Scuola. Non sono soggetti a pubblicazioni gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.

<p><b>Art. 8</b> <b>La Giunta Esecutiva e le sue attribuzioni</b></p>	<p>La Giunta Esecutiva è composta ed eletta secondo le modalità previste dall'art. 5 dei D.P.R. 416/74. La Giunta è presieduta dal Dirigente scolastico. In caso di assenza o impedimento del Dirigente scolastico, le funzioni di Presidente saranno svolte dal docente delegato ai sensi dell'art. 3 dei D.P.R. 417/74. La Giunta Esecutiva ha compiti istruttori ed esecutivi rispetto all'attività del Consiglio; svolge la propria attività nell'ambito delle decisioni del Consiglio. Non è ammessa quindi la delega da parte del Consiglio del proprio potere deliberante. Ogni divergenza nell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, deve essere risolta dal Consiglio stesso.</p>
<p><b>Art. 9</b> <b>Convocazione e riunione della Giunta.</b></p>	<p>La Giunta è convocata dal Dirigente scolastico. In caso di urgenza è convocata con fonogramma o telegraficamente almeno ventiquattro (24) ore prima della riunione. La Giunta deve riunirsi ogni qualvolta lo richieda il Presidente del Consiglio, oppure un terzo (1/3) dei componenti la Giunta stessa. Le sedute della Giunta sono valide se è sempre presente la metà più uno dei suoi componenti. Ciascun membro della Giunta ha libero accesso negli uffici della Scuola durante l'orario di servizio ed ha diritto di prendere visione di tutti i documenti concernenti l'attività della medesima. Il responsabile amministrativo della Scuola svolge funzioni di Segretario della Giunta.</p>
<p><b>Art.10</b> <b>Bilancio preventivo e conto consuntivo.</b></p>	<p>La Giunta entro i termini previsti dal Regolamento di contabilità o dalle istruzioni annuali emanate dal M.I.U.R. sulla base delle linee generali approvate dal Consiglio, predispone il programma annuale. Il conto consuntivo dovrà essere sottoposto all'approvazione del Consiglio entro la scadenza prevista dalla normativa vigente.</p>
<p><b>Art. 11</b> <b>Riunioni del Consiglio d'istituto.</b></p>	<p>Le riunioni del Consiglio d'istituto avranno luogo nei locali della scuola in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni (art. 5 decreto istitutivo). Per agevolare la partecipazione delle varie componenti e per salvaguardare i diritti del personale A.T.A., le sedute saranno indette nelle ore pomeridiane dei giorni feriali, evitando il sabato e scegliendo orari adeguati.</p>
<p><b>Art.12</b> <b>Convocazione dei Consiglio</b></p>	<p>Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o l'opportunità. Il Consiglio deve essere convocato ogni qualvolta ne venga fatta richiesta da un terzo dei consiglieri o dal Collegio dei Docenti, o dall'Assemblea dei genitori, o dall'Assemblea del personale A.T.A., nonché dalla Giunta Esecutiva o dal Dirigente Scolastico. Per argomenti urgenti proposti dalla Giunta o di carattere prioritario il Consiglio d'istituto può essere convocato in seduta straordinaria. La richiesta di convocazione del Consiglio deve indicare la data, l'orario e l'ordine dei giorni. E' facoltà del Presidente, sentita la Giunta, di anticipare e differire la convocazione al fine di raggruppare eventuali altre richieste. Comunque la convocazione non può essere rinviata di più di dieci (10) giorni oltre il termine indicato. La convocazione ordinaria del Consiglio deve essere portata a conoscenza, a cura dell'ufficio di segreteria, per iscritto, ai membri del Consiglio almeno cinque (5) giorni prima, con l'indicazione dell'orario e dell'ordine dei giorni. Copia della convocazione è affissa all'albo della Scuola. In caso di urgenza la convocazione deve essere fatta a mezzo fonogramma o telegramma almeno ventiquattro (24) ore prima della seduta.</p>
<p><b>Art.13</b> <b>Ordine del giorno</b></p>	<p>L'ordine dei giorni delle convocazioni è formulato dal Presidente del Consiglio d'istituto e deve contenere gli argomenti eventualmente proposti dai consiglieri, dagli organi collegiali e dal Dirigente scolastico.</p>
<p><b>Art.14</b> <b>Variatione dell'ordine dei giorno</b></p>	<p>Per discutere e votare su argomenti che non siano all'ordine del giorno e non inseribili fra le "varie" è necessaria una deliberazione del Consiglio adottata a maggioranza, all'inizio della seduta. La deliberazione su argomenti inseriti nelle "varie" richiesta dal Presidente o da singoli consiglieri, qualora non vi sia opposizione da parte di nessun consigliere a deliberare, viene assunta seduta stante a maggioranza. Si può variare l'ordine dei punti all'ordine dei giorni.</p>
<p><b>Art.15</b> <b>Pubblicità della seduta</b></p>	<p>È ammessa la presenza del pubblico (docenti A.T.A., genitori) nell'aula dove avviene la riunione del Consiglio. Tale presenza deve essere regolata dal Presidente in modo da garantire il regolare svolgimento dei lavori. Il pubblico non ha facoltà di intervenire sugli argomenti né di influenzare le deliberazioni, possono invece intervenire coloro che sono invitati alla riunione in qualità di esperti o di consulenti su specifici punti all'od.g. La facoltà e le modalità dell'intervento sono regolate dal Presidente seduta stante. Il Consiglio si riunisce in seduta segreta solo quando venga deliberata a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi e quando tratti argomenti riferiti a persone.</p>



<b>Art.16</b> rganizzazione dei lavori del Consiglio	<p>I lavori del Consiglio possono essere organizzati mediante programmi, calendari o schemi di lavoro.</p> <p>Il Consiglio al fine di realizzare il proprio potere d'iniziativa, di cui all'art. 6 dei D.P.R. 416/74, può decidere di costituire nel proprio seno commissioni di lavoro che non possono avere potere decisionale. Le commissioni di lavoro svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dallo stesso Consiglio e, per meglio adempiere ai propri compiti, possono sentire esperti delle singole materie.</p>
<b>Art.17</b> discussione e votazione	<p>A tutti i consiglieri è concesso il diritto di parola sugli argomenti posti all'ordine dei giorni.</p> <p>Il Presidente, raccolte le iscrizioni per gli interventi, dà facoltà di parlare seguendo l'ordine di iscrizione. Il tempo degli interventi può essere stabilito di volta in volta a seconda dell'argomento. Coloro che intervengono nella discussione devono attenersi all'argomento in esame, senza deviazioni. Non è consentito interrompere chi parla; può farlo soltanto il Presidente per un richiamo al regolamento. Chiunque ha diritto alla dichiarazione di voto.</p>
<b>Art.18</b> Validità delle adunanze e delle deliberazioni	<p>Per la validità dell'adunanza del Consiglio d'istituto, nonché della Giunta Esecutiva, è richiesta almeno la presenza della metà più uno dei componenti in carica. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, prevale il voto del Presidente (art. 28).</p>
<b>Art.19</b> Diritti dei membri del Consiglio	<p>Hanno diritto ad avere la parola durante le sedute, per il tempo strettamente necessario a chiarire l'argomento (e comunque non oltre cinque minuti), esclusivamente i membri del Consiglio e gli eventuali invitati ai sensi del comma 5, art. 5 dei D.P.R. 416/74.</p> <p>Ogni membro del Consiglio può richiedere al Presidente informazioni e spiegazioni sull'esecuzione da parte della Giunta delle deliberazioni validamente adottate.</p>
<b>Art.20</b> Libertà di coscienza	<p>Il Consiglio d'istituto dovrà vigilare affinché non venga violata la libertà di coscienza morale e civile sancita dalla Costituzione. Sempre nello spirito della Costituzione il Consiglio d'istituto dovrà garantire a tutti ed a ciascuno la piena libertà nelle scelte personali.</p>
<b>Art.21</b> Decadenza dell'incarico	<p>Per i membri del Consiglio che non intervengano senza giustificati motivi a tre sedute consecutive, si può dare inizio alla procedura per il provvedimento di decadenza. Il potere di promuovere tale procedura spetta oltre che al Presidente, a ciascuno dei componenti del Consiglio. La proposta del provvedimento di decadenza è notificata all'interessato entro cinque giorni dalla richiesta. L'interessato ha facoltà di inviare giustificazioni scritte nella seduta successiva nel corso della quale il Consiglio si pronuncerà a maggioranza assoluta sulla decadenza.</p> <p>Avverso la delibera che dichiara decaduto un consigliere è ammesso ricorso dell'interessato al Dirigente scolastico entro trenta giorni dalla notifica.</p>
<b>Art.22</b> Dimissioni	<p>Il consigliere può rinunciare all'incarico presentando, per iscritto, le dimissioni al Presidente del Consiglio, il quale ne dà notizia a ciascuno degli altri componenti.</p> <p>Il Consiglio prende atto della rinuncia all'incarico per dimissioni nella prima seduta successiva alla presentazione della rinuncia stessa che dà luogo a surroga.</p>
<b>Art.23</b> Surroga	<p>Il Consiglio si rinnova parzialmente in caso di dimissioni, di morte, di decadenza e per qualsiasi altra causa di uno o più componenti.</p> <p>A chi cessa dall'incarico subentra colui il quale, in possesso dei requisiti per essere eletto, sia risultato primo dei non eletti nella stessa lista. Il surrogante rimane in carica sino alla scadenza del periodo di durata del Consiglio.</p>

